REGOLAMENTO (CEE) N. 1515/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1992

che istituisce disposizioni transitorie in materia di modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravvizone e di girasole [1], in particolare l'articolo 11,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90 [3], i semi di colza e ravizzone e i semi di girasole importati sono sottoposti a un regime di controllo per evitare che essi beneficino dell'integrazione prevista per i semi prodotti nella Comunità ; che l'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/91 [5] fissa i termini per lo svincolo delle cauzioni eventualmente necessarie nell'ambito del sistema di controllo da applicare ai semi importati ;

considerando che a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione, del 28 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole[6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90 [7], negli scambi intracomunicatari i semi devono essere scortati da una copia di controllo, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione [8], ed è necessario depositare una cauzione ; che i termini per lo svincolo della cauzione sono stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1813/84 ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 e l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1725/91 [10], istituiscono un sistema di controllo nell'impresa inteso a garantire che l'aiuto sia riscosso esclusivamente per i semi ammessi a beneficiarne ;

considerando che il sistema di sostegno istituito dal regolamento (CEE) n. 3766/91 si sostituisce, per la campagna 1992, alle disposizioni di sostegno previste per i semi di colza e ravizzone, di soia e di girasole dai regolamenti n. 136/66/CEE del Consiglio [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 356/92 [12] e (CEE) n. 1491/85 del Consiglio [13], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 [14] ; che ne consegue che i semi del raccolto 1992 non saranno posti sotto controllo nell'impresa né saranno identificati ; che per evitare eventuaali rischi di frode occorre sottoporre a controllo nelle imprese i semi importati sulla scorta di una cauzione entro lo scadere dall'attuale sistema di sostegno ;

considerando che poiché i semi comunitari non beneficiano più di alcun aiuto è opportuno porre termine al sistema di controllo sia per i semi importati che nell'ambito degli scambi intracomunitari ; che per evitare, nella misura del possibile, eventuali interferenze tra questi due regimi di sostegno è opportuno abbreviare i termini previsti per lo svincolo delle cauzioni di cui è previsto il deposito sia per i semi di colza e ravizzone e di girasole importati che per gli stessi semi commercializzati nell'ambito di scambio intracomunitari ;

considerando che per evitare eventuali frodi è opportuno sottoporre ad accurato controllo le giacenze di semi oleosi comunitari nelle imprese alla data di scadenza dell'attuale regime di sostegno ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i semi oleosi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Scambi con i paesi terzi

1. I semi o le miscele di semi di colza e ravizzone e di girasole importati, per i quali sia richiesto il deposito della cauzione di cui all'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/83, sono sottoposti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1594/83 al più tardi il 30 giugno 1992.

---

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.
[2] GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
[3] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15.
[4] GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
[5] GU n. L 282 del 10. 10. 1991, pag. 15.
[6] GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.
[7] GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 20.
[8] GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.
[9] GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.
[10] GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 37.
[11] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[12] GU n. L 139 del 15. 2. 1992, pag. 1.
[13] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
[14] GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35.

2. Il sistema di controllo all'importazione di semi di colza e ravizzone e di semi di girasole di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2681/83 non si applica alle importazioni effetuate dopo il 30 giugno 1992.

3. I termini di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2681/83 relativi allo svincolo delle cauzioni previste per le importazioni di semi di colza e ravizzone e di semi di girasole scadono non oltre il 31 marzo 1993.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2681/83, qualora la prova di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo sia presentata dopo il 31 marzo 1993, all'atto dello svinvolo della cauzione sarà trattenuto il 25 % del suo importo per ciascun mese o parte di mese di ritardo di presentazione della prova.

Articolo 2

Scambi intracomunitari

1. Il sistema di controllo applicabile agli scambi intracomunitari di semi di colza e ravizzone e di semi di girasole, di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84, non si applica alle transazioni che hanno inizio dopo il 30 giugno 1992.

2. I termini previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1813/84 per lo svincolo delle cauzioni previste per gli scambi intracomunitari di semi di colza e ravizzone e di semi di girasole scadono non oltre il 31 marzo 1993.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1813/84, qualora la prova di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo sia presentata dopo il 31 marzo 1993, all'atto dello svincolo della cauzione sarà trattenuto il 25 % del suo importo per ciascun mese o parte di mese di ritardo di presentazione della prova.

Articolo 3

Controllo nelle imprese

Gli Stati membri redigono un inventario, sulla scorta di controlli fisici, delle giacenze di semi di girasole, di semi di soia e di semi di colza e ravizzone sottoposte ai controlli di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1594/83 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione (1) e detenuti dalle imprese alla data del 30 giugno 1992. Per ciascuna impresa nell'inventario occorre indicare il quantitativo e la qualità dei semi di origine comunitaria identificati e, rispettivamente, i semi provenienti dai paesi terzi. L'inventario viene effettuato esclusivamente per le imprese che al 30 giugno 1992 detengono semi di origine comunitaria.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.